



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, ACCOTO, AUDDINO, CAMPAGNA, CASTELLONE, CASTIELLO, COLTORTI, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MICCO, DI NICOLA, EVANGELISTA, FERRARA, GIROTTO, GUIDOLIN, LANNUTTI, LANZI, LEONE, LUPO, MARINELLO, MININNO, MOLLAME, MONTEVECCHI, MORONESE, PACIFICO, Marco PELLEGRINI, PIARULLI, Giuseppe PISANI, PUGLIA, RICCARDI, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTILLO, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, VONO, GIANNUZZI, PATUANELLI, ROMEO e PILLON

(V. Stampato n. 510)

approvato dal Senato della Repubblica il 24 ottobre 2018

(V. Stampato Camera n. 1302)

modificato dalla Camera dei deputati il 7 marzo 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l’8 marzo 2019*

Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia
di voto di scambio politico-mafioso

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis sia a lui nota in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico*:

« Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti **appartenenti** alle associazioni di cui all'articolo 416-bis **o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis** in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, **direttamente o a mezzo di intermediari**, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Identico.

Identico ».